



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì-Cesena

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 28/03/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019.

L'anno 2019, addì ventotto del mese Marzo, alle ore 21:10, nella sala consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MUSSONI PIERO	Consigliere	X	
MAZZA MIRELLA	Consigliere	X	
TOSI MARINA	Consigliere	X	
GESSI LORIS	Consigliere	X	
MAGNANI NEVIO	Consigliere	X	
NERI DANIELA	Consigliere	X	
RIGONI SARA	Consigliere		X
RUGGERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
DELUCA LUIGI	Consigliere	X	
PEPE MARCO GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	X	
BARBIERI GIOVANNA	Consigliere	X	
	Totale	10	1

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza la signora MUSSONI PIERO

Partecipa alla seduta il segretario comunale CAMPIDELLI MARGHERITA, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri Tosi Marina, Ruggeri Giuseppe, Barbieri Giovanna

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019.**

Su iniziativa del Sindaco – Piero Mussoni –il Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Margherita Campidelli, ha redatto la seguente proposta di deliberazione

Premesso che con l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”* è stata istituita, con decorrenza dal 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate; l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- Dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU ha previsto in particolare:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la modifica dei criteri della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D nel caso di incremento sulle aliquote;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:*

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 provvedono a:

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamata la deliberazione di C.C. nr. 21 del 28/04/2014 che approvava le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014, riconfermate fino a tutto l'anno 2018;

Dato atto del rispetto del comma 677 art.1, della legge 147 del 27 dicembre 2013, secondo il quale l'aliquota IMU sommata all'aliquota TASI, per la stessa tipologia di immobile, non deve superare l'aliquota massima stabilita dalla legge al 31/12/2013;

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica comunale) approvato con deliberazione C.C. nr. 17 del 28/04/2014;

Ritenuto pertanto confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, già in vigore fino al 2018:

➤ Aliquota ridotta del 5,00 x mille	Abitazione principale per le sole abitazioni nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cosidette abitazioni di lusso) e relative pertinenze
➤ Aliquote ridotta del 7,6 x mille	Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi (con esclusione della categ D/10"Immobili produttivi e strumentali all'attività agricola" esenti dal 01 gennaio 2014) per gli immobili classificati nei gruppi catastali C/3 e C/2 utilizzati per attività commerciali o artigianali e per i terreni agricoli.
➤ Aliquota ordinaria 8,6 per mille	Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

Detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8 e A/9 (cosidette abitazioni di lusso) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

Ritenuto pertanto apportare le seguenti modificazioni:

- Applicazione dell'aliquota ridotta del 7,6 x mille anche agli immobili di categoria

C/1 (negozi e botteghe);

- Agevolazioni per le locazioni a canone concordato

- Riduzione di imposta del 25%

L'IMU dovuta per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge n.431 del 1998 è **ridotta del 25%**. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, art.5 e commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n.431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione);

- Aliquota agevolata del 5 x mille

Aliquota agevolata del 5 x mille relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizie e quelle dei conduttori – dal soggetto passivo di imposta alle persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale.

In base al comma 2, art. 1 del D.M. 14 luglio 2004 “*per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n.431/1998, così come previsto dal comma 1, art. 1 dello stesso D.M., si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione*”.

Considerata la volontà di questa Amministrazione di sostenere le aziende del territorio, considerato il periodo di crisi economica che ha colpito maggiormente le piccole/medie imprese soprattutto quelle situate nei piccoli centri collinari, si rileva che l’applicazione dell’aliquota ridotta al 7,6 x mille per gli immobili di categoria catastale C/1 (Negozzi e Botteghe) comporterebbe un minor introito per l’ente pari a € 2.095,12;

Considerato che il minor introito IMU derivante dall’applicazione dell’agevolazione prevista per le locazioni a canone concordato, di difficile quantificazione allo stato attuale, sarà sicuramente di minima rilevanza;

Viste:

- la deliberazione CC n.32 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- la deliberazione C.C. n. 34 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione G.C. n. 90 del 21.12.2018, immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario-Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore-Bilancio Finanziario 2019/2021;
- la deliberazione CC n. 19 del 27/09/2017 con la quale è stata approvata la convenzione per l’affidamento all’Unione dei Comuni Rubicone Mare dei servizi finanziari del comune di Borghi ad esclusione del Servizio Tributi che rimane sotto la responsabilità del Segretario com.le;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di determinare le seguenti aliquote e riduzioni per l’anno 2019:

➤ Aliquota ridotta del 5,00 x mille	Abitazione principale per le sole abitazioni nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cosidette abitazioni di lusso)
--	---

	e relative pertinenze
➤ Aliquote ridotta del 7,6 x mille	Per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi (con esclusione della categ D/10”Immobili produttivi e strumentali all’attività agricola” esenti dal 01 gennaio 2014) per gli immobili classificati nei gruppi catastali C/3 e C/2 utilizzati per attività commerciali o artigianali e per i terreni agricoli.
➤ Aliquota ordinaria 8,6 per mille	Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

Con le seguenti modificazioni:

➤ Applicazione dell’aliquota **ridotta del 7,6 x mille** anche agli immobili di categoria

C/1 (negozi e botteghe);

➤ Agevolazioni per le **locazioni a canone concordato**

• **Riduzione di imposta del 25%**

L’IMU dovuta per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge n.431 del 1998 è **ridotta del 25%**. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’art. 2, comma 3, art.5 e commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n.431 8articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione);

• **Aliquota agevolata del 5 x mille**

Aliquota agevolata del 5 x mille relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizie e quelle dei conduttori – dal soggetto passivo di imposta alle persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale.

In base al comma 2, art. 1 del D.M. 14 luglio 2004 “*per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n.431/1998, così come previsto dal comma 1, art. 1 dello stesso D.M., si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione*”.

3) Di confermare le seguenti detrazioni:

- per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8 e A/9 (cosidette abitazioni di lusso) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 4) di dare atto del rispetto del vincolo relativo al tetto massimo IMU/TASI previsto dal comma 677 art.1, della legge 147 del 27 dicembre 2013, secondo il quale l'aliquota IMU sommata all'aliquota TASI, per la stessa tipologia di immobile, non deve superare l'aliquota massima stabilita dalla legge al 31/12/2013;
- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. nr. 17 del 28/04/2014 e alle relative disposizioni normative;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza degli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri resi ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Preso atto che nessun consigliere ha reso dichiarazione di voto;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: 10

Votanti: 7

Astenuti: 3 (Deluca, Pepe, Barbieri)

Favorevoli: 7

Contrari: /

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre

vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MUSSONI PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPIDELLI MARGHERITA

ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 d. lgs.n. 267/2000)

Diventa esecutiva in data

Ai sensi dell'art.134 , comma 3 del d.lgs 267/2000

Borghi, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
